

FASCICOLO INFORMATIVO
CAR Completa Aperta
Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili

Il Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;
- c) Modulo di proposta (Questionario);

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Gentile Cliente,

le informazioni contenute nella Nota Informativa hanno lo scopo di richiamare la Sua attenzione sui punti più importanti della polizza e sono predisposte ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) e della Normativa **IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ex ISVAP)** in materia.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

SACE BT S.P.A. Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia. Tel: +39 06 6976971 – Fax: +39 06 697697700 - Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 08040071006E – E-mail: customerservice@sacebt.it - Sito internet: <http://www.sace.it/>.

SACE BT S.P.A. è:

- una società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149;
- società capogruppo del **GRUPPO ASSICURATIVO SACE BT** iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi con numero 021;
- autorizzata all'esercizio d'Impresa con provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa del Ramo 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento n. 2654 del 28 novembre 2008;
- soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2014, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 84.724.639 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato e al totale delle Riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 100.000.000 euro ed a 13.505.710 euro.

Alla stessa data l'Indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 6,30.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.

Avvertenza

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Si rinvia all'articolo 13 della Scheda di Polizza Convenzione per gli aspetti di dettaglio.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La **Polizza CAR Completa Aperta** è un prodotto ideato per soddisfare le esigenze di imprese di costruzione (Piccole, Medie e Grandi) che si aggiudicano più appalti pubblici e/o privati nel corso dell'anno.

La Polizza CAR Completa Aperta copre il danno materiale e diretto all'opera in costruzione, includendo i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da fatti accidentali occorsi durante l'esecuzione delle opere assicurate, nei luoghi indicati nel singole schede tecniche.

La polizza CAR Completa Aperta è costituita da Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e da Condizioni Particolari (CP). All'interno della CGA e delle CP sono elencate le singole esclusioni.

È un contratto tipo (c.d. Polizza Aperta) nel quale vengono prestabilite tutte le condizioni che verranno applicate alle singole schede tecniche di applicazione emesse per ogni appalto aggiudicato dal contraente. Per gli appalti pubblici verranno emesse schede tecniche ai sensi del D.M.123 del 12.03.2004, per appalto fra privati singole schede di applicazioni.

In occasione di ogni singolo appalto la Società o l'intermediario provvederanno ad emettere le schede tecniche/scheda di applicazioni.

Si rinvia agli artt. 1, 7 della Scheda di Polizza Convenzione per gli aspetti di dettaglio.

Copertura base**SEZIONE A - Danno Diretto**

Partita 1: Opere Impianti a Valore Intero con l'applicazione della regola proporzionale.

SEZIONE B - Responsabilità Civile verso terzi

Sono comprese nella polizza le opere di valore singolo non superiore a € 500.000,00 per le quali il Contraente richiede la copertura assicurativa. Le opere di valore singolo superiore potranno essere assicurate a condizioni da pattuire preventivamente.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli della Scheda di Polizza Convenzione che regolamentano le coperture sopra elencate:

Sez. A art.2;

Sez. B art. 5.

Copertura aggiuntiva

La garanzia può essere estesa assicurando le partite di seguito riportate.

SEZIONE A - Danno Diretto

Partita 2: Opere ed impianti preesistenti (primo rischio assoluto);

Partita 3: Costi di demolizione e sgombero (primo rischio assoluto).

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli della Scheda di Polizza Convenzione che regolamentano le coperture sopra elencate:

Sez. A artt.3,4 e artt. 1,2 delle Condizioni Particolari sempre operanti.

Condizioni Particolari sempre operanti valide sia per le schede tecniche emesse ai sensi del D.M.123 del 12.03.2004, che per le applicazioni

CP3:Delimitazione della garanzia in zone sismiche

CP4: Scavo aperto
CP5: Cantieri costieri o in prossimità di corsi d'acqua
CP7: Strade, ferrovie, opere in terra
CP8: Danni a raccolti, boschi o colture
CP9: Tasso di proroga
CP10: Falde freatiche
CP11: Danni all'esterno dell'area di cantiere
CP12: Precisazione danni indennizzabili
CP13: Danni da circolazione stradale e da traffico ferrotranviario
CP14: Misure antincendio
CP15: Infilaggio e sfilaggio di cablaggi
CP16: Costruzione di pali, palanco late, paratie e diaframmi
CP17: Danni a fibre ottiche
CP18: Servizio di vigilanza e ritardato intervento
CP19: Esclusione amianto
CP20: Eventi naturali
CP21: Oneri fissi

Condizioni Particolari operanti per le opere non soggette ad D.M.123 del 12.03.2004 (appalti tra privati)

CP22: Danni causati da errori di progettazione o di calcolo
CP23: Manutenzione estesa
CP24: Pluralità di assicurati
CP25: Luogo di esecuzione dei lavori
CP26: Danni da furto- Materiali ed impianti
CP27: Beni artistici
CP28: Sciopero, sommossa, tumulto popolare (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato) atti vandalici o dolosi

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni per ciascuna copertura assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:

Sez. A art.1 Co. 2 Scheda di Polizza Convenzione, art 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione;

Sez. B art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione;

Sez. A-B art. 10,11,12, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza

Si richiama l'attenzione sulle Condizioni Generali di Polizza, sotto riportate che, determinando la sospensione della garanzia, possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo:

NOTA INFORMATIVA CAR COMPLETA APERTA

- In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente. Resta fermo l'obbligo del contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto di indennizzo. Per gli aspetti di dettagli si rinvia all'art.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Il premio deve essere pagato entro 30 giorni dal perfezionamento dell'appendice di regolazione premio: scaduto detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi del disposto dell'art. 1901 Codice Civile. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 9 della Scheda di polizza;
- Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza

Franchigie, Scoperti e Massimali

Si conviene che ogni sinistro indennizzabile ai sensi delle condizioni tutte di polizza, verrà liquidato previa applicazione degli scoperti, delle franchigie e nel limite dei massimi indennizzi qui di seguito elencati.

Schede Tecniche emesse ai sensi del D.M.123 del 12.03.2004

SEZIONE A - Danno Diretto

Partita 1: Per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 6.000,00;

Partita 2: Per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 6.000,00;

Partita 3: Nessuno scoperto e/o franchigia.

SEZIONE B - Responsabilità Civile verso terzi

Ogni altro danno a terzi è prevista una franchigia pari a € 3.000,00.

Schede Tecniche emesse non ai sensi del D.M.123 del 12.03.2004

SEZIONE A - Danno Diretto

Partita 1: per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 10.000,00;

Partita 2: per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 6.000,00;

Partita 3: nessuno scoperto e/o franchigia.

SEZIONE B - Responsabilità Civile verso terzi

Per ogni sinistro e qualsiasi altro danno a terzi è prevista una franchigia pari a € 3.000,00.

Le somme assicurate ed i massimali indennizzabili sono quelli indicati all'interno della scheda tecnica/scheda di applicazione relativa ad ogni singolo appalto, gli importi vengono stabili nel bando di gara/contratto di appalto.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 11 dello Scheda di Polizza Convenzione.

Esempio di liquidazione di un danno relativo ad una garanzia che viene prestata con scoperto, franchigia e limite di risarcimento

Danno indennizzabile/risarcibile secondo le condizioni di assicurazione: € 100.000

Limite di indennizzo/risarcimento: € 50.000

Scoperto previsto: 10% dell'importo del danno

Minimo non risarcibile (franchigia) : € 6.000

Calcolo dell'importo da risarcire al terzo danneggiato o all'Assicurato:

- (1) Scoperto a carico dell'Assicurato: 10% di € 100.000= € 10.000 (che assorbe la franchigia in quanto inferiore)
- (2) Danno-scoperto = € 100.000-€ 10.000 = € 90.000
- (3) Limite di indennizzo/risarcimento: € 50.000
- (4) Importo indennizzabile/risarcimento: € 50.000

Assicurazione parziale e regola proporzionale

In mancanza di puntuale aggiornamento nel tempo dei massimali di copertura e/o somme assicurate rispetto alle opere appaltate, verrà applicata la regola proporzionale.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempio di applicazione della regola proporzionale

- (a) Danno subito dalle opere in corso di esecuzione: € 10.000
- (b) Somma assicurata: € 100.000
- (c) Importo dei lavori effettivamente in corso ed oggetto dell'appalto: € 150.000
- (d) Danno Indennizzabile: € 6.666,66

Per effetto della seguente formula:

$$(a \times b) : c = d$$

il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: $(€ 10.000 \times 100.000) : € 150.000 = 6.666,66€$.

4. DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio. Per ulteriori dettagli si rinvia all'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società. Per ulteriori dettagli si rinvia all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ricordiamo, in merito, che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal Contraente, compromettono il diritto alla prestazione.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Avvertenza

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se e a quali condizioni mantenere la copertura. Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempio di aggravamento del rischio

Durante l'esecuzione dei lavori, data la difficoltà o impossibilità di portare a termine i lavori seguendo il progetto originario, si rende necessario variare il progetto adottando delle procedure innovative.

6. PREMI

Il premio di polizza viene calcolato applicando un tasso preventivamente concordato in fase di quotazione alle sole somme assicurate della Sezione A.

Alla firma della polizza ed entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità successiva, l'Assicurato corrisponde in via anticipata il premio che varrà come premio minimo anticipato e come tale comunque dovuto alla Società.

Al termine di ogni annualità assicurativa, la società effettuerà la regolazione premio tramite l'emissione di un'appendice. Dal premio di regolazione verrà dedotto il premio imponibile minimo anticipato.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 8, 9 della Scheda di Polizza Convenzione.

Il tasso e i premi indicati sono imponibili, a cui vanno aggiunti gli oneri fiscali.

Mezzi di pagamento

Il premio totale dovrà essere corrisposto all'intermediario che gestisce la polizza.

7. RIVALSE**Avvertenza**

Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge: l'Assicuratore che ha pagato l'indennità subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato.

8. DIRITTO DI RECESSO**Avvertenza**

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Appalti pubblici: Schema Tipo 2.3 D.M. 123 del 12.03.04

Le schede tecniche relative ad appalti pubblici sono regolamentati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i richiami contenuti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, nelle clausole e nelle definizioni adottate ai sensi del D.M. 123 del 12.03.2004 devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del Decreto Legislativo 163 del 12.04.2006 che hanno sostituito e abrogato la Legge 109/94.

11. REGIME FISCALE

Il premio è gravato da oneri fiscali a carico del Contraente, nella misura attuale del 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO**

La modalità e tempistica del pagamento del sinistro a favore dell'Assicurato sono specificate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza

In riferimento alla denuncia di sinistri, l'Assicurato venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) Darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;**
- b) Inviare, al più presto, alla Società, mediante raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;**
- c) Provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;**
- d) Fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richieste;**
- e) Conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.**

L'Assicurato è responsabile per ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 18,19,20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società – SACE BT S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Piazza Poli 42 - 00187 Roma, Fax +39 06 697697714, E-mail: reclami@sacebt.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, da redigersi sulla base del modello pubblicato sul sito dell'Autorità stessa, devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito http://ec.europa.eu/fin-net/index_en.htm - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. ARBITRATO

L'arbitrato non è previsto in polizza.

È prevista soltanto una procedura di valutazione del danno attivabile su richiesta di una delle parti.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 21 dello Schema Tipo 2.3.

In relazione alle controversie si ricorda che permane la possibilità in ogni caso di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Società: l'impresa assicuratrice;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Franchigia: l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro;

Scoperto: la quota in percentuale di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

SACE BT S.P.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale
Claudio Andreani

